

Città di Manfredonia

(Provincia di Foggia)

OGGETTO: Contratto di concessione amministrativa per l'accesso alle infrastrutture essenziali al servizio di distribuzione gas naturale sul proprio territorio.

Rep. N.

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di febbraio, nella residenza municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1) l'Ing. Simone Lorussi, nato a Manfredonia il 02.01.1952, Dirigente del 5° Settore del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Manfredonia (C.F. 83000290714), giusta art. 107, comma 3, lett. c) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 20 del vigente regolamento dei contratti e della disposizione sindacale n. 30 del 22.05.2017 nel seguito anche definita «*il Comune*»;

E

2) l'Ing. Guido De Feudis, nato a Manfredonia il 27/08/1942, residente in Manfredonia al viale dell'Arcangelo n. 9 Codice Fiscale : DFD GDU 42M27 E885O, il quale dichiara di agire in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Gasman scpa.", con sede legale e domicilio fiscale a Manfredonia viale Miramare 22 codice fiscale e partiva IVA 02150630719, come da certificato n 41357448 del 10/08/2017, emesso dal Registro Imprese della Camera di Commercio Indu-

stria Artigianato e Agricoltura di Foggia, nel seguito anche definita *«la società del servizio»* o *«il concessionario»* o *«il soggetto gestore»*

PREMESSO

- che il Comune è il proprietario delle infrastrutture essenziali al servizio di distribuzione gas naturale, ai sensi del D. Lgs. 164/2000;
- che la società Gasman S.c.p.a. è risultata aggiudicataria della concessione della distribuzione gas naturale nel territorio del Comune di Manfredonia giusta determina dirigenziale n. 863 del 09.07.2013, confermata, a seguito sentenza del Consiglio di Stato n. 258/2017, con determinazione dirigenziale n. 198 del 16.02.2017;
- che in data 20.09.2017 è stato stipulato il contratto repertorio n. 10210, registrato a Manfredonia il 06.10.2017 al n. 3456 Serie 1T, relativo contratto di concessione del servizio (a seguito procedura pubblica) assorbente il contratto di servizio per il servizio pubblico locale di distribuzione gas naturale nel territorio comunale;
- che in data 30/12/2017 si è proceduto alla consegna dell'impianto e delle infrastrutture afferente il servizio di distribuzione in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n.del _ è stato riapprovato lo schema del presente contratto adeguato con opportune modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO

- dello stato di consistenza patrimoniale da firmarsi in contraddittorio tra le parti, che si intende allegato al presente contratto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione ap-

paltante con espressa dichiarazione da parte dei contraenti di dispensa

dalla lettura, perché da essi perfettamente conosciuti,

- che la stipula del presente atto, per quanto riguarda il Comune, ai sensi dell'art. 42, co.2, lett. l del D.Lgs. 267/2000, è stata preceduta da delibera di consiglio comunale n. 74 del 18/11/2010 esecutiva ai sensi di legge, e da successivo contratto Repertorio n. 10210 del 20/09/2017;
- che la stipula del presente atto, per quanto riguarda la società del servizio, è stata preceduta da delibera dell'organo esecutivo n. 88 del 31/03/2017;

CONSIDERATO

- che trattandosi di beni fungibili, spetterà alle parti (id est : il Comune e la società del servizio), durante il periodo di vigenza del presente contratto, aggiornare il relativo stato di consistenza patrimoniale;
- che le parti si impegnano, così come si impegneranno, a dar corso (per quanto di rispettiva competenza) agli adempimenti previsti dal D.P.R. 441/1997, a sostituzione dell'art. 53, D.P.R. 633/1972;
- che, in esecuzione al presente contratto, le eventuali migliorie effettuate in proprio dalla società del servizio su detti beni, se esse non godranno di autonoma capacità di utilizzazione, saranno di proprietà del Comune; iscrivendoli la società del servizio alla classe B.I.7 dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché distintamente, in un proprio stato di consistenza, da fornirsi ogni anno entro il mese di gennaio dell'anno successivo, al Comune quale allegato allo stato di consistenza originario;

VERIFICATO

- che alla luce delle disposizioni degli artt. 817; 826, c. 3; 828, c. 2; 830, c. 2,

C.C., tutti i beni ricompresi nel presente contratto (cfr. l'allegato «A»), di proprietà del Comune, rientrano nel c.d. patrimonio indisponibile;

- che circa l'effettiva destinazione a pubblico servizio di un bene rientrante nel patrimonio indisponibile dell'ente pubblico locale (ed in generale, quindi, nelle previsioni di cui all'art. 35, c. 9, L. 448/2001, e dell'art. 112, T.U.E.L.), la Cassazione civile, ss. un., sentenza 23/6/1993, n. 6950, ha precisato che *«Per la verità i beni patrimoniali indisponibili, al pari di quelli demaniali, attesa la comune destinazione al soddisfacimento di interessi pubblici, possono essere attribuiti in godimento [...] soltanto nella forma della concessione amministrativa»* e che quindi *«un bene, in tanto può considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblici servizi a norma dell'art. 826 terzo comma Codice civile, in quanto abbia un'effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la determinazione dell'Ente pubblico di imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile»*;

- che oltre alla citata giurisprudenza (cfr. *supra* il punto XII) si ricorda, dello stesso segno: Corte dei Conti, sez. centr., 15/1/1996, n. 6; Corte di Cassazione, sez. III, sent. 3/9/1998, n. 8768; *Ibidem*, sez. Un., 21/7/1998, n. 7131 ;

- che il servizio pubblico locale in esame è già ricompreso nelle previsioni statutarie della società del servizio;

- le previsioni (generali) in materia di concessione amministrativa di cui all'art. 5, L. 1034/1971 ed all'art. 9, c. 1, RD 827/1924;

ATTESO

- che per l'applicazione del presente contratto valgono le seguenti *defini-*

zioni:

- a) *Comune*: l'ente proprietario dei beni strumentali di cui trattasi;
- b) *contratto*, il presente contratto di concessione amministrativa;
- c) *gestione delle infrastrutture*: l'attività in capo alla società del servizio;
- d) *infrastrutture essenziali*: il complesso dei beni ricompresi nel presente contratto e strumentali al servizio pubblico locale di distribuzione gas naturale sul territorio comunale;
- e) *investimenti*: gli investimenti a carico della società del servizio;
- f) *la parte*: in via disgiunta il Comune o la società del servizio;
- g) *le parti*: in via congiunta il Comune e la società del servizio;
- h) *società del servizio*: la società deputata all'erogazione del servizio;
- i) *servizio*: il servizio pubblico locale di rilevanza economica di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale;
- j) *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.* : di cui al D. Lgs. 267/2000;

SI CONVIENE

Titolo I

ASSEGNAZIONI, CANONI, GESTIONE, INVESTIMENTI, DEQUALIFICAZIONI

Art. 1

(Recepimento delle premesse)

1) E' recepito quanto esposto nella parte narrativa, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente contratto, come se qui fosse stata totalmente riscritta.

2) Lo stato di consistenza allegato "A", firmato in contraddittorio tra le

parti, anche ai fini del superamento delle presunzioni di acquisto e di cessione ai fini Iva introdotte con il D.P.R. 441/1997, costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante ed inscindibile del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso.

Art. 2

(Assegnazione delle infrastrutture essenziali)

1) Sono assegnati, dal Comune a favore della società del servizio, in concessione amministrativa le infrastrutture essenziali di cui al servizio pubblico locale di rilevanza economica relative al settore della distribuzione gas naturale nel Comune; come da sopraccitato stato di consistenza iniziale e successivi aggiornamenti, sempre da firmarsi in contraddittorio tra le parti.

2) E' fatto assoluto divieto alla società del servizio di trasferire a terzi, per qualsiasi motivo, il totale o parziale diritto concessorio sulle infrastrutture citate nel comma precedente.

3) Lo stato di consistenza originario è quello redatto alla data che risulta riportata nell'allegato «A».

4) E' posto a carico delle parti, per quanto di propria competenza, l'attivazione delle già richiamate procedure previste dal D.P.R. 441/1997 (a sostituzione dell'art. 53, D.P.R. 633/1972) a superamento delle presunzioni di acquisto e di cessione ai fini Iva.

Art. 3

(Assorbimento del canone iniziale di concessione amministrativa)

1) Il corrispettivo, previsto all'art. 34 del contratto di concessione del servizio, stipulato il 20.09.2017 con Repertorio n. 10210 e registrato a Manfredonia il 06.10.2017 al n. 3456 serie 1T, trasferito dalla società del servizio al

Comune concedente assorbe il canone di concessione amministrativa per l'accesso alle infrastrutture essenziali di cui trattasi.

Art. 4

(Gestione e investimenti)

1) L'attività di gestione della distribuzione gas naturale spetta alla società del servizio.

2) L'onere e la realizzazione degli investimenti (compreso le c.d. manutenzioni straordinarie) afferenti alle infrastrutture oggetto del presente contratto, spettano alla società del servizio come da piano degli investimenti perfezionato dal concessionario in sede di procedura competitiva per l'affidamento del servizio pubblico locale di cui trattasi.

Art. 5

(Dequalificazione dei beni ricompresi nel patrimonio indisponibile)

1) Atteso che le infrastrutture essenziali di cui trattasi (cfr. l'allegato «A») rientrano nel c.d. patrimonio indisponibile del Comune, esse sono (a titolo indicativo e non esaustivo) inalienabili, inusucapibili, inespropriabili, non assoggettabili all'esecuzione forzata ed al sequestro così come sarebbero nulli i negozi tra privati che sottraessero detti beni alla loro destinazione (v. art. 1418, C.C.). Alla luce delle imperative disposizioni sopra citate ed al fine di consentire al Comune l'esercizio del potere di controllo e di intervento, è fatto obbligo alla società del servizio di segnalare al Comune – in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento e con il massimo anticipo possibile – la presumibile dequalificazione del bene (ricevuto in concessione amministrativa) all'esaurirsi del relativo ciclo tecnico-economico.

2) Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la segnalazione preciserà (a

titolo indicativo e non esaustivo): 1) la natura del bene (v. allegato «A»); 2) la esatta descrizione del bene; 3) la quantità; 4) il valore economico del bene così come indicato nell'ultimo stato di consistenza; 5) la data di presa in carico del bene da parte del Comune e da parte della società del servizio; 6) l'ubicazione del bene; 7) ecc.

3) In relazione ai precedenti commi è altresì fatto carico alla società del servizio di precisare con la massima circospezione (v. a titolo indicativo e non esaustivo gli artt. 1375 e 1710, C.C.) le cause relative alla presumibile perdita di funzionalità del bene assegnato al servizio pubblico locale di rilevanza economica, per (a titolo indicativo e non esaustivo) : 1) senescenza; 2) obsolescenza; 3) successiva delocalizzazione; 4) sicurezza impianti; 5) sicurezza sul lavoro; 6) danneggiamenti; 7) ecc.

4) Spetta, *ex lege*, esclusivamente al Comune, anche sulla base delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, decidere e quindi dare luogo alle procedure di dequalificazione dei beni ricompresi nel patrimonio indisponibile, di cui al precedente c. 1, all'esaurirsi del ciclo tecnico-economico degli stessi, atteso che sussiste quindi la dequalificazione dei beni serventi il servizio pubblico locale di cui trattasi, quando è dimostrato che essi hanno perso la loro originaria destinazione, così sottraendosi il bene al regime speciale citato, onde ricondurli al regime del patrimonio disponibile per essere rottamati e/o alienati o comunque dismessi dal ciclo produttivo.

Art. 6

(Dismissione dal ciclo produttivo)

1) Nessun bene o pertinenza ricompreso nell'allegato «A» può essere dismesso, rottamato e/o alienato senza l'autorizzazione scritta del Comune.

Titolo II

ASSICURAZIONI, PAGAMENTI, RISERVE

Art. 7

(Assicurazione)

1) Spetterà alla società del servizio la stipula di apposita polizza assicurativa *all risk* con primaria compagnia assicurativa, a copertura dell'intero valore dei beni essenziali indicato nel disciplinare di gara, come da stato di consistenza patrimoniale iniziale e successivi aggiornamenti. Detto stato di consistenza esporrà anche il valore delle infrastrutture da assicurarsi.

Tale polizza correlerà il premio alle informazioni riferite: a) alla vita media dei cespiti; b) ai km di rete; c) al valore corrente delle reti (sempre da intendersi come complesso delle infrastrutture essenziali alla distribuzione del servizio in esame).

Copia di tale contratto di assicurazione, con decorrenza non oltre 2 (due) mesi dalla stipula del presente contratto, sarà spedito per raccomandata con avviso di ritorno al Comune entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di sottoscrizione della polizza.

In tal senso sarà attivata una polizza, con deroga espressa alla colpa grave da parte della società del servizio; eventuali limiti/franchigie/scoperti pattuiti nelle coperture restano sempre a carico della società del servizio, con beneficiario esclusivo il Comune, per un massimale non inferiore al valore dei beni trasferiti a titolo di detenzione dal Comune alla società del servizio, ottenuto il preventivo giudizio di congruità di tale valore da parte del perito della compagnia assicurativa (da allegarsi quale parte integrante e sostanziale alla polizza assicurativa), così come tale valore risulterà iscritto

nella polizza.

Non sarà apportata alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Comune e saranno notificate allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione. Ogni importo liquidato sarà esclusivamente effettuato al Comune. La società del servizio si obbliga a inserire nel contratto di assicurazione l'obbligo per la compagnia di assicurazione di notificare tempestivamente al Comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, l'eventuale mancato pagamento dei premi di assicurazione e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza.

Previo accordo tra il Comune, la società del servizio e la compagnia assicurativa, saranno previsti meccanismi di adeguamento del valore assicurato in ragione dei nuovi investimenti e del degrado tecnico-economico.

2) La scadenza della polizza è quella indicata nel successivo art. 12.

Art. 8

(Termini di pagamento della polizza assicurativa)

1) Con la stipula del presente contratto la società del servizio s'impegna a rispettare i termini di scadenza dei pagamenti di cui alla polizza assicurativa richiamata nel precedente art. 7.

Art. 9

(Riserve a favore del Comune)

1) Il Comune può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, l'osservanza degli obblighi posti a carico con questo contratto della società del servizio, la quale presterà ogni collaborazione ad essa richiesta anche ai

sensi del D. Lgs. 81/2008.

Titolo III

SICUREZZA, VARIAZIONI, DURATA

Art. 10

(Sicurezza sul lavoro e sicurezza impianti)

1) Ai fini dell'individuazione del responsabile servizio protezione e prevenzione (R.S.P.P.) previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.i., tale ruolo sarà ricoperto dalla società del servizio.

2) La responsabilità sulla sicurezza e salute sul lavoro è ricoperta dalla società del servizio.

Art. 11

(Variazioni)

1) Ogni variazione in esecuzione al presente contratto potrà avvenire solamente nella forma scritta, rispettando la procedura adottata in precedenza e quindi previa delibera degli organi istituzionali competenti.

Art. 12

(Durata)

1) Sussistendo il diritto all'accesso dei beni in esame da parte della società del servizio e l'obbligo del Comune a consentire tale accesso, la durata del presente contratto è pari a quella del correlato contratto di concessione del servizio assorbente il contratto di servizio, in capo alla società del servizio, e quindi anni 12 con decorrenza dal 30/12/2017 e termine al 29/12/2029.

Titolo IV

REPORTING, CONTROVERSIE

Art. 13

(Reporting e consultazione)

1) E' fatto obbligo alla società del servizio verso il Comune: 1) di sottoporre un *report* qualitativo semestrale (da consegnarsi entro il 10 del mese di agosto e di gennaio) con evidenziati i problemi, le proposte, i progressi ed i piani di azioni (da svilupparsi entro il prossimo *report*) inerenti al complesso dei beni del quale ha avuto accesso con particolare riferimento (in generale) alla sicurezza impianti (ed in particolare), alla sicurezza sul lavoro, allo stato di conservazione, ecc.); 2) di sottoporre un *report* annuale (entro il mese di gennaio per l'esercizio precedente) circa le migliorie apportate sui beni citati (per natura, descrizione, valore, beni di riferimento del Comune, ecc.) distinguendo tra quelle che godono, rispetto a quelle che non godono, di autonoma capacità di utilizzazione; 3) di aggiornare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'originario stato di consistenza dei beni in termini di: i) accesso a nuovi beni di proprietà del Comune (per natura, valore, quantità, descrizione, ecc.); ii) dismissione dal ciclo produttivo di beni in precedenza disponibili (*ibidem*); valore aggiornato alla fine dell'esercizio dei beni di proprietà del Comune (distinguendo il valore precedente, quello dei nuovi beni e quello dei beni dismessi); 4) le infrastrutture realizzate in proprio dalla società del servizio.

2) Tutti i *reports* e gli aggiornamenti saranno inviati al Comune tramite raccomandata con avviso di ritorno.

3) Su richiesta di una delle parti, a seguito di un preavviso di 30 (trenta) giorni, il 15 di luglio e/o di gennaio (e se festivo il giorno successivo) si darà luogo ad una riunione semestrale per un approfondimento generale di quanto sopra esposto e di quant'altro ritenuto necessario nell'interesse degli utenti

del servizio pubblico locale cui i beni in esame risultano strumentali: la parte che promuoverà la riunione ne stabilirà la durata, l'ordine del giorno, la sede, le figure a vario titolo coinvolte, ne curerà il verbale e relativa distribuzione.

4) I valori indicati nel precedente comma 1 saranno quelli assunti ai fini delle iscrizioni nello stato patrimoniale dei conti d'ordine (ai sensi dell'art. 2424, c. 3, CC.) delle parti, rispettivamente come (per il Comune) «*Beni del Comune nella disponibilità di terzi*» e (per la società del servizio) «*Beni del Comune di Manfredonia nella disponibilità dell'azienda*».

Art. 14

(Controversie e vertenze)

1) Ogni controversia tra il Comune e la società del servizio anche in sede di eventuale liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto e relativa a diritti disponibili a norma di legge, sarà risolta secondo le modalità previste all'art. 25 del contratto di concessione del servizio Repertorio n. 10210 del stipulato il 20.09.2017.

GARANZIE, PRIVACY, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Custodia, restituzione dei beni)

1) Spetta alla società del servizio l'attività di controllo, vigilanza, conservazione e custodia dei beni in esame (nessuno escluso), liberando il Comune da ogni responsabilità in materia per danni al Comune stesso e/o per danni a terzi.

2) Alla scadenza del contratto e comunque alla data della riconsegna del complesso dei beni in esame, essi dovranno essere riconsegnati al Comu-

ne in perfetto stato di funzionamento, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

3) La società del servizio, nella circostanza sopra citata, redigerà il verbale di consegna di detti beni, il quale dovrà essere controfirmato in contraddittorio dalle parti.

Art. 16

(Privacy)

1) Atteso che le informazioni relative al Comune di cui la società del servizio entrerà in possesso ai fini del presente contratto, e viceversa per il Comune relativamente alla società del servizio, rientrano tra i c.d. dati sensibili afferenti alle rispettive organizzazioni, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.i., esse non potranno essere divulgate (con le eccezioni di legge) a terzi (con nessun mezzo, in nessuna circostanza e da parte di chicchessia), se non previo autorizzazione scritta.

2) Il rispetto di tale patto di riservatezza è da ricondursi al generale obbligo di vigilanza posto a carico dei rispettivi organi di amministrazione.

Art. 17

(Sorveglianza da parte del Comune)

1) Il Comune, al fine di verificare l'adempimento degli impegni assunti da parte della società del servizio, e quindi anche a garanzia della corretta conservazione dei beni in esame, potrà attivare, in ogni istante e luogo di allocazione dei beni in esame di sua proprietà per le quali la società del servizio ne ha chiesto l'accesso e con obbligo di preavviso (ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 81/2008) e con spese a carico del Comune, le verifiche ed i controlli ritenuti più opportuni, avvalendosi di collaboratori interni o esterni.

2) In tal senso, è fatto obbligo alla società del servizio di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente (o comunque in rapporto di lavoro), nonché la corretta disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro nello svolgimento delle attività di sorveglianza di cui trattasi.

Art. 18

(Presa in carico delle infrastrutture)

1) La società del servizio ha preso in consegna tutti i beni ricompresi nello stato di consistenza di cui all'allegato "A" in data 30.12.2017, dopo averne preventivamente verificato anche lo stato di conservazione ed efficienza.

2) Al giorno della stipula del presente contratto, il valore delle infrastrutture di cui all'allegato «A», è assunto pari ad euro 13.624.857,14 (diconsi euro tredicimilioneicentoventiquattromilaottocentocinquantasette virgola quattordici centesimi) determinato in rapporto ai dati pubblicati dall'Autorità di regolazione (ARERA) relativamente alle immobilizzazioni materiali nette delle località (impianti) sottese al Comune di Manfredonia e riferiti alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

3) Al presente contratto si applicano tutte le previsioni riportate negli atti (nessuno escluso) della procedura concorrenziale per la concessione del servizio di cui trattasi, le quali si intendono come qui integralmente riportate.

4) Sono a carico del concessionario gli eventuali canoni evidenziati nella Tav. 16 degli elaborati di gara.

Art. 19

(Disposizioni finali)

1) Il contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere

interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366, C.C. e secondo la legge della Repubblica italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex* artt. 1362 e 1363, C.C.

2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla relativa stipula, saranno a carico – se dovute – della società del servizio.

3) Il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo scritto tra le parti.

La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività di riferimento, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

4) Le parti si impegnano, così come si impegneranno, ad adeguare il presente contratto, anche tramite appositi *addendum*, al variare delle leggi della Repubblica italiana.

5) Il presente contratto adotta, come unità di conto, esclusivamente l'euro e come lingua esclusivamente quella italiana.

Art. 20

(Contatti)

1) I contatti tra le parti avverranno, sino a diversa indicazione scritte dariceversi tramite pec, al seguente indirizzo:

per l'ente locale: pec: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it;

e per il soggetto gestore: Gasman scpa, pec: gasmanscpa@pec.it.

Art. 21 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse ecc.) sono a totale carico della società di servizio.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è privo di prestazione a contenuto patrimoniale essendo a titolo non oneroso, pertanto lo stesso sarà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

L'imposta di bollo è assolta mediante apposizione di n..... contras-
segni telematici, sostitutivi della marca da bollo di Euro 16,00 sulle due co-
pie analogiche di cui una conservata agli atti dell'Ufficio Contratti del Co-
mune di Manfredonia e l'altra rilasciata alla Società del servizio.

La copia analogica depositata all'Ufficio Contratti riporta i seguenti numeri
seriali: del

La copia analogica rilasciata alla Società del servizio riporta i seguenti nu-
meri seriali: del

Letto, confermato e firmato digitalmente.

Per il Comune di Manfredonia il Dirigente del 6° Settore – Ing. Simone
Lorussi – con firma digitale.

Per la società del servizio Gasman S.C.p.A., Ing. Guido De Feudis, con
firma digitale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, le parti dichiarano di avere
preso integrata conoscenza e di approvare specificatamente le clausole e le
condizioni di seguito elencate:

Art. 1 (Recepimento delle premesse)

Art. 2 (Assegnazione delle infrastrutture esistenti)

Art. 3 (Assorbimento del canone iniziale di concessione amministrativa)

Art. 4 (Gestione e investimenti)

Art. 5 (Dequalificazione dei beni ricompresi nel patrimonio indisponibile)

Art. 6 (Dismissione dal ciclo produttivo)

Art. 7 (Assicurazione)

Art. 8 (Termini di pagamento della polizza assicurativa)

Art. 9 (Riserve a favore del Comune)

Art. 10 (Sicurezza sul lavoro e sicurezza impianti)

Art. 11 (Variazioni)

Art. 12 (Durata)

Art. 13 (*Reporting* e consultazione)

Art. 14 (Controversie e vertenze)

Art. 15 (Custodia, restituzione dei beni)

Art. 16 (*Privacy*)

Art. 17 (Sorveglianza da parte del Comune)

Art. 18 (Presa in carico delle infrastrutture)

Art. 19 (Disposizioni finali)

Art. 20 (Contatti)

Per il Comune di Manfredonia il Dirigente del 6° Settore – Ing. Simone

Lorussi – con firma digitale.

Per la società del servizio Gasman S.c.p.A., Ing. Guido De Feudis, con firma digitale.